

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 28 settembre 2022, n. 343  
**MAXIMUM SRLS - PARERE FAVOREVOLE con PRESCRIZIONE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Cellino San Marco (Br) per un Centro diurno socio-educativo riabilitativo - R.R. n. 5/2019 di n. 20 posti, denominato "Residenza L'Orchidea" da realizzarsi nel Comune di Cellino San Marco tra via San Lorenzo da Brindisi n°1/A, via De Viti De Marcon° 130 e via Italia - ASL BR.**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "*Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta*";

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il "*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.*"

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA

- o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)
  - 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

*1.2.5. "Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali".*

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto al 1.2.5 le Rsa e il Centro diurno disabili di cui al RR 5 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

- 1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
- 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".*

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

- 7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le consequenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;*
- 8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:*
  - a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;*
  - b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;*
- 9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto*

del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 5 del 2019 i requisiti per i Centri diurni disabili consistono in:

1. all'atto della presentazione al Comune dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere i requisiti elencati di seguito;
2. all'atto della presentazione alla Regione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio alla Regione, i requisiti da possedersi e da dichiarare con atto di notorietà sono elencati di seguito:

R.R. n. 5/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO DISABILI

R.R. 5/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI:

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno disabili
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno disabili

R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI :

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno disabili
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno disabili

RR 5/2019 – ART. 7.1 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI DELLE RSA E DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI

Ai requisiti previsti rispettivamente nell'art. 5.1 e 6.1 "Requisiti minimi strutturali" sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:

*"a) nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere strutturata e dimensionata in relazione al numero di pasti da preparare/confezionare e suddivisa in settori/aree lavoro o locali secondo la normativa vigente al fine di garantire un'adeguata e corretta gestione del processo. La cucina e i locali annessi (servizi igienici, deposito/dispensa, ecc.) devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.);*

*b) nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve/devono essere presente/uno o più locali (a seconda del numero dei pasti veicolati) di adeguate dimensioni, dedicato/i alla loro ricezione, alla conservazione, alla eventuale porzionatura (ove prevista), nonché al lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la corretta conservazione a caldo e/o a freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.)"*

Con pec del 3.02.2020 ad oggetto "Trasmissione Pratica n. 02439000742-29012020-1821- SUAP 2592 – (OMISSIS) MAXIMUM", acquisita al prot n. AOO183/ 0003293 del 28/02/2020 di questo Ente, il Suap del Comune di Brindisi a seguito dell'istanza presentata dalla Sig.ra Iaia Maria Rosaria, in qualità di legale rappresentante della società Maximum Srls– PI 02439000742 - con sede legale in Mesagne (Br) alla via Po n°53, chiedeva la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione per un Centro diurno socio-educativo e riabilitativo da realizzare nell'immobile al piano terra ubicato tra via

San Lorenzo da Brindisi n°1/A, via De Viti De Marco n° 130, via Italia, nel Comune di Cellino San Marco (Br).  
Tale richiesta rientrava nel II bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

All'istanza veniva allegata la seguente documentazione:

- Tav. 2 Elaborato planimetrico del piano terra relativo al Centro diurno disabili;
- Contratto preliminare di disponibilità immobile sottoscritto in data 29/01/2020 tra il Sig. Renna Sergio, in qualità di promissario locatore e la Sig.ra Iaia Maria Rosaria, in qualità di promissario conduttore (Nel contratto preliminare si precisa "Con l'accettazione del presente accordo, le parti si impegnano a stipulare il definitivo contratto di locazione all'avveramento della seguente condizione: parer favorevole da parte della Regione Puglia");
- Comunicazione Sup – Trasmissione pratica n. 02439000742-29012020-1821- SUAP 2592 – (OMISSIS) MAXIMUM";
- Documento di identità della Sig.ra Iaia Maria Rosaria, in qualità del legale rappresentante della società;
- Suap ricevuta;
- Pratica n. 02439000742-29012020-1821 Comune di Cellino San Marco – Domanda preventiva di parere e/o atto di assenso ad altro Ente;
- SUAP Comune di Cellino San Marco Identificativo nazionale Suap 2592;

Molti documenti allegati alla pec risultavano vuoti (si visualizzava solo una pagina bianca).

Alla pec era allegata una ricevuta del Suap di Brindisi nella quale si riportava l'elenco dei seguenti allegati firmati digitalmente:

- 02439000742-29012020-1821.001.MDA.PDF.P7M – MDA Pratica
- 02439000742-29012020-1821.001.MDA.XML – Domanda preventiva di parere e/o atto di assenso ad altro Ente
- 02439000742-29012020-1821.002.PDF.P7M (elaborati grafici comprensivi di stato attuale, progetto e tavola interventi)
- 02439000742-29012020-1821.004.PDF.P7M (documentazione fotografica dello stato di fatto)
- 02439000742-29012020-1821.016.PDF.P7 (allegare la relazione illustrativa dell'intervento oggetto della pratica in cui deve essere precisato: la tipologia di intervento per il quale si chiede il parere;)
- 02439000742-29012020-1821.002.MDA.XML (Domanda rilascio autorizzazione all'esercizio di Strutture Sanitarie);
- 02439000742-29012020-1821.012.PDF.P7M (liste di autovalutazione)
- 02439000742-29012020-1821.005.PDF.P7M (relazione dettagliata circa le prestazioni e le attività previste)
- 02439000742-29012020-1821.011.PDF (documento in cui viene esplicitata l'organizzazione interna generale, per singolo presidio e articolazione organizzativa)
- 02439000742-29012020-1821.013.PDF (dichiarazione del medico responsabile che accetta l'incarico (da compilarsi in caso di società o di affidamento a terzi)
- 02439000742-29012020-1821.009.PDF.P7M ( inventario delle attrezzature sanitarie)
- 02439000742-29012020-1821.006.PDF.P7M (planimetria generale, firmata dal tecnico compilatore e dal richiedente, idonea ad identificare la localizzazione del presidio, il lotto di pertinenza, il volume edificato e la disponibilità di aree a)
- 02439000742-29012020-1821.010.PDF.P7M (elenco del personale)
- 02439000742-29012020-1821.003.PDF.P7M (copia attestazione versamento oneri, diritti e spese)
- 02439000742-29012020-1821.008.PDF.P7M (documento comprovante la disponibilità dei locali)
- 02439000742-29012020-1821.001.PDF.P7M (documento d'identità del responsabile medico)
- 02439000742-29012020-1821.007.PDF.P7M (planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata, datata e sottoscritta dal tecnico compilatore e dal richiedente, idonea ad identificare l'articolazione interna dei singoli locali/spazi con destinazione)
- 02439000742-29012020-1821.014.PDF.P7M (Fotocopia di un documento di identità del soggetto che conferisce la procura speciale)

- 02439000742-29012020-1821.015.PDF.P7M (Procura speciale)-
- 02439000742-29012020-1821.SUAP.PDF.P7M – Riepilogo pratica SUAP
- 02439000742-29012020-1821.SUAP.XML – Descrittore pratica XML
- SUAP-ricevuta.PDF – Ricevuta Automatica”

Con DD n.355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 avente ad oggetto “Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre” in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesti”.

Con DD 225 del 20.07.2021 ad oggetto “Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Brindisi Ricognizione posti residui”, la Regione provvedeva ad assegnare in via provvisoria n. 20 posti di Centro diurno disabili, previa acquisizione di integrazione documentale in merito alle carenze/difficoltà riscontrate in fase istruttoria e riscontrate nella scheda di valutazione dei requisiti strutturali di cui al RR 5/2019.

Con nota prot. AOO183\_0012132 del 02/08/2021 è stata notificata la DD 225/2021 al Comune di Cellino San Marco e alla società Maximum Srls, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali. Inoltre, è stata chiesta integrazione documentale, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla predetta comunicazione:

1. Al legale rappresentante della struttura di integrare le carenze rilevate in fase istruttoria e presenti nella scheda di valutazione, al fine di valutarne l’eventuale sanabilità;
2. Al Comune di Cellino San Marco di:
  - trasmettere documentazione attestante la verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia;
  - ritrasmettere alla Regione la documentazione acquisita alla data di presentazione dell’istanza (3/02/2020), in formato leggibile, poiché molti allegati risultavano vuoti ovvero si visualizzava solo una pagina bianca, ai fini dell’assegnazione dei posti.

Con pec del 13.08.2021 ad oggetto “Trasmissione Pratica n. 02439000742-29012020-1821- SUAP 2592 – (OMISSIS) MAXIMUM (1/2)”, trasmessa allo scrivente Servizio, il Suap del Comune di Brindisi ha inoltrato la seguente documentazione :

- Comunicazione Suap – Ente (art.10 allegato tecnico DPR 160/2010)- Sportello Unico per le Attività produttive (art.38 DL 112/2008 convertito in legge L133/2008)- Comune di Cellino San marco Identificativo nazionale Suap :2592;
- Pratica n. 02439000742-29012020-1821 Comune di Cellino San Marco – Domanda preventiva di parere e/o atto di assenso ad altro Ente;
- SUAP Comune di Cellino San Marco Identificativo nazionale Suap :2592;
- Nota del 10/08/2021 della società Maximum srls ad oggetto “Auto dichiarazione elenco del personale centro diurno disabili “Residenza l’Orchidea” – Cellino San Marco (Br)”;
- Liste autovalutazione – Centro diurno socio-educativo e riabilitativo nell’immobile al piano terra ubicato a Cellino San Marci (Br) posto tra la via San Lorenzo da Brindisi n°1/a, Via De Viti De Marco n. 130 e Via Italia;
- Relazione sociale tecnica Centro diurno socio disabili RR 5/2019 “Residenza l’Orchidea” – Cellino San marco (Br);

Anche con questa trasmissione, alcuni allegati risultavano vuoti, ovvero si visualizzavano solo pagine bianche.

Con pec del 13.08.2021 ad oggetto "Trasmissione Pratica n. 02439000742-29012020-1821- SUAP 2592 – (OMISSIS) MAXIMUM (2/2)", trasmessa allo scrivente Servizio, il Suap del Comune di Brindisi ha inoltrato la seguente documentazione :

- Trasmissione pratica n. 02439000742-29012020-1821- SUAP 2592 – (OMISSIS) MAXIMUM;
- SUAP ricevuta;
- Nota prot. n. 112 del 24.02.2020 ad oggetto "Richiesta di parere igienico sanitario per la struttura sanitaria Maximum sita nel Comune di Cellino San Marco tra via San Lorenzo da Brindisi e via De Viti De Marco n.130. Impresa: Maximum S.r.l.s. Ident. SUAP.1821 rif Pratica: 02439000742-29012020-1821";
- Tav. 2: Planimetria immobile al piano terra da destinare a centro diurno socio- educativo e riabilitativo ubicato nel comune di Cellino San Marco (Br) tra Via S.Lorenzo da Brindisi n.1/A, Via De Nitti De Marco n. 130 e Via Italia, datata 27.01.2020
- Contratto preliminare di disponibilità dell'immobile sottoscritto in data 29.01.2020 tra il Sig. Renna Sergio in qualità di promissario locatore e la Sig.ra Iaia Maria Rosaria in qualità di promissario conduttore (Nel contratto preliminare si precisa "Con l'accettazione del presente accordo, le parti si impegnano a stipulare il definitivo contratto di locazione all'avveramento della seguente condizione: parer favorevole da parte della Regione Puglia"; "Il contratto definitivo di locazione avrà la durata di 4+4 (quattro anni), rinnovabili);
- Documento di identità e codice fiscale della Sig.ra Iaia Maria Rosaria, in qualità di legale rappresentante della società Maximum S.r.l.s.;
- Nota della società Maximum srls ad oggetto "Auto dichiarazione disponibilità responsabile sanitario centro diurno disabili "Residenza l'Orchidea" – Cellino San Marco (Br)" datata 10/08/2021;
- Documento d'identità e tesserino ordine dei medici del Sig. Capozza Vincenzo, in qualità di responsabile sanitario del Centro diurno disabili denominato "Residenza l'Orchidea";
- Documentazione fotografica dello stato di fatto;
- Inventario attrezzature sanitarie e sociosanitarie;
- Relazione tecnica;
- Tav. unica : Planimetria immobile al piano terra da destinare a centro diurno socio- educativo e riabilitativo ubicato nel comune di Cellino San Marco (Br) tra Via S.Lorenzo da Brindisi n.1/A, Via De Nitti De Marco n. 130 e Via Italia, datata 27.01.2020, modificato in data 10.08.2021;

Anche con questa trasmissione, alcuni allegati risultavano vuoti, ovvero si visualizzavano pagine bianche.

Con pec del 13.08.2021 ad oggetto "Comunicazione SUAP pratica n. 02439000742 -29012020- 1821- SUAP 2592 – 02439000742 MAXIMUM", il Suap del Comune di Brindisi ha trasmesso nota del Settore IV – Territorio e Ambiente – Servizio Urbanistica del Comune di Cellino San Marco, nella quale il Responsabile del IV Settore attestava la **compatibilità urbanistica dell'intervento** relativa al progetto di centro diurno socio-educativo e riabilitativo nell'immobile al piano terra ubicato a Cellino San Marco tra via S. Lorenzo da Brindisi n. 1/A, Via De Viti De marco n. 130 e Via Italia.

Con nota prot. n. AOO183/6066 del 19/04/2022 lo scrivente Servizio ha chiesto al Comune di Cellino San Marco di ritrasmettere, entro e non oltre tre giorni dalla predetta comunicazione "tutta la documentazione allegata alla pec del 3/02/2020 in formato leggibile, in particolar modo l'istanza per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti disabili R.R. n. 5/2019, acquisita agli atti alla data del 03.02.2020, data di presentazione dell'istanza da parte della società Maximum Srls, poiché molti allegati risultano vuoti ovvero si visualizza solo una pagina bianca, al fine di procedere all'assegnazione definitiva dei 20 posti di Centro diurno disabili, così come disposto nella DD 225/2021.

Inoltre, si comunica sin da subito che l'assegnazione definitiva dei posti sarà effettuata all'esito del soddisfacimento delle condizioni di seguito riportate:

1. Il Comune di Cellino San Marco faccia pervenire entro e, non oltre, 3 giorni dalla presente

*comunicazione tutta la documentazione acquisita agli atti alla data del 3/02/2020 ivi compresa:*

- a) istanza di autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti disabili R.R. n. 5/2019;*
- b) dichiarazione del legale rappresentante della società, resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo cui in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione generale, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n.2037/2013;*

*Non sarà ritenuta sanabile l'istanza per l'autorizzazione alla realizzazione di cui alla lettera a) se non sottoscritta e acquisita agli atti in data 3/02/2020”.*

- 2. La Regione concluda con esito positivo la verifica di sussistenza di tutti gli allegati obbligatori previsti dalla normativa regionale. In caso di esito negativo non sarà concesso un nuovo termine per integrare, tenuto conto dell'attuale ulteriore proroga di 3 giorni concessa al Comune per ritrasmettere la documentazione e si procederà alla revoca dei posti assegnati in via provvisoria con DD n. 225/2021 per il Centro diurno disabili da realizzare a Cellino San Marco tra via S. Lorenzo da Brindisi n. 1/A, Via De Viti De marco n. 130 e Via Italia.”*

In riscontro alla surriferita nota prot. n. AOO183/6066 del 19/04/2022 di questo Ente, con pec del 22/04/2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0006867 del 9/05/2022, il Suap di Brindisi ha trasmesso la seguente documentazione:

- Comunicazione Suap pratica n. 02439000742-29012020-1821- SUAP 2592 – 02439000742 MAXIMUM;
- Istanza per l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una RSA o Centro diurno per disabili già esistente o altra struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale datata 20/01/2020 (**è stato allegato modello di istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di un centro diurno già esistente, modello sbagliato, poiché non si tratta di una struttura già esistente**);
- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 nella quale la Sig.ra Iaia Maria Rosaria, in qualità di legale rappresentante della società dichiara che *in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione generale, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n.2037/2013”;*
- Documento di identità della Sig.ra Iaia Maria Rosaria, in qualità di legale rappresentante della società.

Con pec del 22/04/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0006868 del 9/05/2022 di questo Ente, il Comune di Cellino San marco ha trasmesso allo scrivente Servizio la stessa documentazione trasmessa in data 22/04/2022 dal Suap di Brindisi.

Con nota prot. n. AOO183/0008667 del 4/07/2022 lo scrivente Servizio ha chiesto al Comune di Cellino San Marco, entro e non oltre tre giorni dalla predetta nota: *“1) di chiarire la motivazione per la quale ha rilasciato la compatibilità dell'intervento alla normativa urbanistica e non , anche, a quella edilizia;*

2) ed eventualmente di integrare la precedente nota del 13.08.2021 e di attestare, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della RR. n. 9 del 2017, in maniera chiara ed univoca se l'intervento da realizzare nell'immobile al piano terra ubicato tra via San Lorenzo da Brindisi n°1/A, via De Viti De Marco n°130, via Italia, nel Comune di Cellino San Marco per Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019 per n. 20 posti è conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

Si comunica sin d'ora che la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia deve essere piena e incondizionata, tenuto conto che l'istanza del privato fondata su un parere urbanistico edilizio condizionato a qualsivoglia prescrizione non sarà accolta in quanto l'iter procedurale disciplinato dalla LR 9 del 2017, che prende le mosse dal rilascio del parere di compatibilità regionale e che si conclude con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, è caratterizzato dalla definitività dei provvedimenti emessi i quali sono peraltro rilasciati "esclusivamente per la sede della struttura così come risulta dal provvedimento che la conferisce" (art 17 comma 1 LR 9 del 2017).

Proprio in ragione della predetta definitività **la Legge prevede quale atto propedeutico che il Comune attesti, in maniera incontrovertibile, l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia (art 7 comma 2).**

Tale atto non può, pertanto, essere sottoposto ad alcuna prescrizione/condizione.

Va da sé che eventuali motivi ostativi al rilascio della conformità dell'intervento alla normativa edilizia da parte del Comune di Cellino San Marco, saranno causa di rigetto dell'istanza con conseguente revoca dell'assegnazione provvisoria dei posti di cui alla DD n. 225/2021."

Con nota prot. n. A00183/0009755 del 1/08/2022 lo scrivente Servizio ha comunicato al Comune di Cellino San Marco, al Suap di Brindisi e alla società Maximum Srls che

"Tenuto conto che:

1. L'art. 7 comma 2 della citata L.R. n. 9/2017 prevede che l'attestazione della conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia sia rilasciata dal Comune competente di territorio **all'atto della trasmissione dell'istanza** di parte alla Regione. Nel caso specifico, a quella data (03.02.2020) non è stata rilasciata la predetta attestazione; neanche alla data del 13/08/2021, a seguito di richiesta integrazione documentale attestante la verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia (nota prot. n.AOO183\_0012132 del 02/08/2021 di questo Ente), il Comune ha rilasciato una conformità dell'intervento piena ed incondizionata, ma solo una compatibilità urbanistica;
2. Il Comune non ha riscontrato entro e non oltre il termine di tre giorni dalla comunicazione prot. n. AOO183/0008667 del 4/07/2022 di questo Ente, nella quale si chiedeva:  
"1) di chiarire la motivazione per la quale ha rilasciato la compatibilità dell'intervento alla normativa urbanistica e non, anche, a quella edilizia;  
2) ed eventualmente di integrare la precedente nota del 13.08.2021 e di attestare, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della RR. n. 9 del 2017, in maniera chiara ed univoca se l'intervento da realizzare nell'immobile al piano terra ubicato tra via San Lorenzo da Brindisi n°1/A, via De Viti De Marco n°130, via Italia, nel Comune di Cellino San Marco per Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019 per n. 20 posti è conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.";
3. è decorso il termine assegnato di 3 giorni dalla predetta e ultima comunicazione e allo spirare di tale termine, l'amministrazione è tenuta a procedere e a concludere il procedimento, non essendo consentita ulteriore dilazione dello stesso oltre i termini previsti nella richiesta di integrazione, tenuto conto, altresì, dell'esigenza di tutela della par condicio tra i concorrenti e di celerità dell'azione amministrativa;

Per tutto quanto sopra premesso e considerato,



*si avvia il procedimento di revoca di n. 20 posti assegnati in via provvisoria con DD n. 225 del 20.07.2021 alla società Maximum Srls, in merito all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019, da realizzare nell'immobile al piano terra ubicato tra via San Lorenzo da Brindisi n°1/A, via De Viti De Marco n° 130, via Italia, nel Comune di Cellino San Marco (Br).*

*Con riferimento al procedimento in oggetto potranno essere presentate motivazioni e controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dalla presente comunicazione.*

*Il procedimento di adozione dell'atto finale di revoca, fatte salve le sospensioni che si rendessero necessarie, si concluderà entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della presente comunicazione."*

Con pec del 9/08/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0010291 del 25/08/2022 di questo Ente, il Comune di Cellino San Marco ha trasmesso nota prot. n. 0010425 del 09/08/2022 ad oggetto "Vs prot. A00183/01/08/2022 n° 9755 – Integrazione" con cui il Responsabile del Servizio Urbanistica "attesta che, visti gli elaborati prodotti con pratica SUAP 02439000742- 29012020-1821, visto il parer del Responsabile del IV Settore prot. 10400 del 13/08/2021 con cui veniva attestata la compatibilità urbanistica dell'intervento proposto, si attesta, ad integrazione di quanto sopra, anche la compatibilità edilizia del medesimo".

Dall'istruttoria eseguita e riportata nella DD 225 del 20/07/2021 e tenuto conto dell'integrazione documentale acquisita agli atti, si evince che la struttura ha i requisiti previsti dal R.R. 5/2019 per n. 20 posti di un Centro diurno disabili e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Inoltre, con note prot. n. 10400 del 13/08/2021 e n. 0010425 del 09/08/2022, il Responsabile del Settore IV – Territorio e Ambiente – Servizio Urbanistica del Comune di Cellino San Marco (Br) ha attestato la *conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia.*

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Cellino San Marco in relazione all'istanza della società Maximum Srls per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019, denominato "Residenza L'Orchidea" per n. 20 posti da realizzare nel Comune di Cellino San Marco (Br) tra via San Lorenzo da Brindisi n°1/A, via De Viti De Marco n° 130 e via Italia;

con la **prescrizione** che il legale rappresentante della società Maximum Srls, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo - trasmetta al Comune di Cellino San Marco e allo scrivente Servizio, **il contratto di locazione definitivo con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate** dell'immobile situato nel Comune di Cellino San Marco (Br) tra via San Lorenzo da Brindisi n°1/A, via De Viti De Marco n° 130 e via Italia;

con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Maximum Srls e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Maximum Srls è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data

3.02.2020 e dalla documentazione integrativa del 13.08.2021, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;

- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Cellino San Marco, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Maximum Srls alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 5/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

**D E T E R M I N A**

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Cellino San Marco in relazione all'istanza della società Maximum Srls per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019, denominato "*Residenza L'Orchidea*" per n. 20 posti da realizzare nel Comune di Cellino San Marco (Br) tra via San Lorenzo da Brindisi n°1/A, via De Viti De Marco n° 130 e via Italia;

con la **prescrizione** che il legale rappresentante della società Maximum Srls, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo - trasmetta al Comune di Cellino San Marco e allo scrivente Servizio, **il contratto di locazione definitivo con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate** dell'immobile situato nel Comune di Cellino San Marco (Br) tra via San Lorenzo da Brindisi n°1/A, via De Viti De Marco n° 130 e via Italia;

con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Maximum Srls e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Maximum Srls è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 3.02.2020 e dalla documentazione integrativa del 13.08.2021, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Cellino San Marco, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Maximum Srls alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 5/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

- di notificare il presente provvedimento :
  - al Comune di Cellino San Marco ([protocollo.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it));
  - a Maximum Srls, in persona del suo legale rappresentante ([maximumsrls@pec.it](mailto:maximumsrls@pec.it));

Il presente provvedimento:

- a) sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 15 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione**  
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore  
(Antonia Lorusso)

Il Funzionario Istruttore  
(Francesca Vantaggiato)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza  
alle Persone in condizione di Fragilità-  
Assistenza Sociosanitaria  
(Elena Memeo)